

Legge regionale 10 aprile 1972 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

**Provvedimenti in materia di trasporti.**

**CAPO II**

*Contributo nelle spese di sorveglianza per i servizi pubblici di trasporto soggetti a concessione regionale.*

**Art. 4**

Per tutti i servizi pubblici di trasporto la cui sorveglianza è attribuita alla Regione, il contributo dovuto allo Stato ai sensi della legge 9 marzo 1949, n. 106, è corrisposto alla Regione.

(1)

Il versamento è effettuato alla Tesoreria regionale esclusivamente in modo ordinario.

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 28/1972

**Art. 5**

Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972, è istituito << per memoria >> - al Titolo II - Categoria VI - Rubrica n. 1 - il capitolo 49 con la denominazione: << Contributo nelle spese di sorveglianza sui servizi pubblici di trasporto, di cui all' articolo 26 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive modificazioni >>.

I versamenti di cui al precedente articolo 4 saranno imputati al precitato capitolo 49 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1972 ed ai capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.